

**Modifiche alle disposizioni che regolano la erogazione della indennità temporanea al lavoro**

RELAZIONE

Le recenti modifiche alle disposizioni che regolano la erogazione della indennità temporanea al lavoro hanno determinato chiare penalizzazioni nei confronti dei lavoratori in un tentativo dogmatico di “punire” coloro che giustificano le proprie assenze lavorative attraverso false malattie. Appare ingiusto che per colpire alcuni vengano penalizzati tutti.

Il seguente disegno di Legge intende stabilire una riduzione crescente della indennità temporanea al lavoro in base al numero di eventi malattia incorsi nell’anno solare (Art. 2).

In base ai dati ISTAT si rileva che in Italia sia nel settore pubblico che nel settore privato si verificano poco più di 2 (2 virgola qualcosa) eventi malattia in un anno per lavoratore e proprio per questo motivo si ritiene non necessario per i primi due eventi malattia applicare una decurtazione superiore al 14% già prevista nei casi di malattia comune.

Per il terzo evento malattia viene altresì prevista una decurtazione del 33.44% per i primi tre giorni lavorativi. Dal quarto evento malattia e così per i successivi è del 50% per i primi tre giorni lavorativi.

- Permane nei casi di
- infortunio sul lavoro;
- malattia professionale;
- malattie oncologiche o degenerative;

relativamente ai periodi di riacutizzazione e/o di trattamento intensivo, elencate in apposita lista redatta dal Comitato Esecutivo, l’indennità pari al 100% dal 1° giorno e per l’intera durata.

Allo stesso modo i periodi per le condizioni sopradescritte non vengono computati al fine del calcolo degli eventi malattia.

Al momento attuale (Art. 3) tutte le persone che si assentano dal lavoro per motivi di salute, sono tenute a motivare la mancata presenza con un certificato rilasciato da un medico afferente all’Istituto di Sicurezza Sociale e in particolare dal proprio Medico di Base.



Il documento è necessario in tutti i casi, anche in presenza di piccoli malesseri o indisposizioni passeggera che possono durare anche un solo giorno. Spesso, quindi, i medici di medicina generale si trovano a firmare certificati che provano l'esistenza di uno stato di malattia di cui è molto difficile, in realtà, trovare tracce materiali nel paziente.

Si tratta, per esempio, dei casi di emicrania o di malessere intestinale. In queste situazioni è più semplice che sia la persona stessa a presentare un'autocertificazione.

La normativa vigente impone che i dottori possano rilasciare un certificato solo dopo aver visitato il paziente di persona. Una norma, quindi, che costringe a fidarsi della buona fede del paziente. L'assetto legislativo in vigore in sostanza obbliga i medici a testimoniare la presenza di stati patologici privi di sintomi obiettivi e oggettivabili. Una situazione che si presenta per molte piccole patologie.

Un quadro che comporta un lavoro imponente, e spesso superfluo, non solo per i medici di famiglia ma anche per quelli incaricati di effettuare le visite fiscali. Non trascurabile, infine, l'impegno e il disagio per l'assistito/lavoratore (sempre al centro di ogni percorso sanitario) che deve recarsi dal medico non per una necessità diagnostica o terapeutica ma semplicemente per l'ottenimento di una certificazione di pubblica utilità.

Pertanto sarebbe molto utile che il paziente presentasse un'autocertificazione per motivare le proprie assenze per malattia dal lavoro, limitatamente ai primi tre giorni.

Nel caso di prolungamento dell'assenza, la causa sarebbe molto probabilmente una patologia in grado di dare segno di sé, dando la possibilità al medico di effettuare una vera diagnosi, rilasciando una prognosi supportata dai fatti.

E' per queste ragioni che il gruppo consiliare di Unione per la Repubblica ha redatto il presente progetto di legge che sottopone all'attenzione del Consiglio Grande e Generale.

San Marino, 23 febbraio 2015

Gruppo consiliare Unione per la Repubblica